

4. MODALITÀ DI RECUPERO CREDITI DELLA PATENTE

L'INL ha pubblicato le prime indicazioni utili per il recupero dei crediti decurtati a seguito di infrazioni da parte del datore di lavoro. Nel sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la patente a crediti rappresenta, come noto, un meccanismo strutturale che collega direttamente la possibilità di operare nei cantieri alla regolarità complessiva dell'impresa o del lavoratore autonomo, sotto il profilo formativo, organizzativo, contributivo e fiscale. È, pertanto, un importante tassello la pubblicazione sia del [modulo per presentare istanza](#) sia la definizione delle modalità di recupero dei crediti, massimo 15, subordinatamente alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell'INL e dell'INAIL. L'istanza può essere presentata da imprese italiane, da imprese estere operanti sul territorio nazionale, da titolari di ditta individuale e dai lavoratori autonomi che siano incorsi in una decurtazione dei crediti a seguito di uno o più provvedimenti sanzionatori.

L'istanza dev'essere trasmessa in modalità telematica alla PEC dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, indirizzata alla Commissione per il recupero dei crediti, anche per il tramite dell'associazione di rappresentanza allegando una relazione illustrante le attività proposte in relazione ai crediti decurtati (es. formazione, investimenti, tempi). È possibile, per l'istante, chiedere un confronto preventivo con la Commissione finalizzato alla condivisione del percorso di recupero.

I crediti possono essere ricostituiti attraverso 2 strumenti:

1. la formazione aggiuntiva;
2. gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La formazione necessaria per il recupero dei crediti dev'essere ulteriore rispetto a quella obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e, inoltre, non può essere considerata valida ai fini dell'aggiornamento periodico. La durata del corso di formazione dovrà tenere conto della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse. In particolare, il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a: (30-crediti rimanenti)*un moltiplicatore compreso tra 0,8 e 1,5.

Il moltiplicatore è individuato tenendo conto della gravità delle violazioni e della concorrenza di violazioni di diversa specie. Ogni ora di formazione dà diritto a ricevere 0,25 crediti.

In sostanza, si riconosce 1 credito ogni 4 ore di formazione. La nota precisa che l'arrotondamento sarà sempre al numero intero per difetto, quindi 7 ore di formazione daranno diritto a 1 solo credito. I piani formativi potranno essere suddivisi su più moduli e la formazione dovrà riguardare i soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis e i lavoratori occupati presso i cantieri interessati.

Gli investimenti dovranno essere sostenibili, sia finanziariamente che organizzativamente e coerenti con la struttura e le dimensioni dell'impresa. Essi dovranno essere idonei a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Gli investimenti per importi da 5.000 a 25.000 euro faranno recuperare un credito, 3 crediti da 25.000,01 a 50.000 euro, 6 crediti oltre 50.000 euro.

Stante la specificità della relazione tecnica da allegare all'istanza si invita a porre la massima attenzione nella sua redazione.